



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



REGIONE DEL VENETO

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZO
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE**

– ANNO 2022 –

INTESA DEFINITIVA

Articolo 1

Premesse

1. Secondo la previsione dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 "Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale".
2. In data 23 dicembre 2019, in linea col nuovo CCNL del comparto Funzioni locali del 21/05/2018, è stata sottoscritta l'intesa definitiva di Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI triennio 2019-2021), del personale di qualifica non dirigenziale dell'A.R.D.S.U. - ESU di Venezia, che consta di due parti:
 - parte normativa, valevole per il triennio 2019 -2021;
 - parte economica, relativa all'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio nell'anno 2019.
3. Con cadenza annuale venivano siglati gli accordi di secondo livello sui criteri di utilizzo delle risorse decentrate, per l'anno 2020, il 28 dicembre 2020 e per l'anno 2021, il 27 dicembre 2021.
4. Secondo quanto previsto all'art. 6 comma 3 del CCDI triennio 2019-2021, il contratto di secondo livello siglato il 23 dicembre 2019 conserva la propria efficacia sino alla stipulazione di un successivo contratto collettivo integrativo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Articolo 2

Criteri di riparto economico del Fondo risorse decentrate

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'A.R.D.S.U. – ESU di Venezia, ivi compreso il personale comandato o distaccato ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2022, dei criteri di ripartizione "economica" delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo come disciplinate in parte normativa del CCDI 2019-2021.
2. Le parti, in applicazione delle disposizioni di cui al CCDI 2019-2021, intendono ivi stabilire le regole generali volte a definire quante risorse devono essere destinate, nell'anno 2022, e secondo quali proporzioni e con quali limiti eventuali, ai diversi istituti disciplinati dal CCDI 2019-2021, in ragione delle effettive disponibilità finanziarie dell'anno corrente.

3. Le parti richiamano, preliminarmente, i contenuti dell'accordo del 21 giugno 2022, a norma del quale ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. u) del CCNL 21/05/2018, è stato previsto l'incremento per complessivi 940,00 euro delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, con pari riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art.67.

4. Il fondo delle risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di Ente, determinato ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è quantificato per l'anno 2022 in complessivi € **238.110,00** al netto delle risorse complessivamente imputate al finanziamento delle posizioni organizzative, pari a € **63.440,00**, nell'anno 2022.

4. Il fondo risorse decentrate è destinato, pertanto, ai seguenti utilizzi:

- trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo:

Descrizione	2022
a) Risorse per differenziali di progressione economica	93.000,00
b) Indennità di comparto	16.790,00
c) Indennità ex VIII qualifica funzionale	1.500,00
Totale	111.290,00

- risorse rese disponibili alla contrattazione integrativa:

Descrizione	2022
d) Indennità per specifiche responsabilità e condizioni di lavoro	20.000,00
e) Performance organizzativa e individuale	106.820,00
Totale	126.820,00

5. In relazione alle risorse rese disponibili alla contrattazione integrativa per finanziare le indennità per specifiche responsabilità e condizioni di lavoro, di cui al comma 4 del presente articolo, le parti confermano che le predette risorse trovano copertura tra le risorse decentrate stabili del fondo.

6. In merito agli incarichi e indennità per specifiche responsabilità, le parti concordano di prevedere di ricorrere all'istituto anche nell'anno 2023, destinando in linea di massima le stesse risorse previste per l'anno 2022, fatta salva diversa definizione in sede contrattuale, anche alla luce di eventuali diversi criteri di individuazione e pesatura delle posizioni di responsabilità che dovessero essere definiti tra le parti in sede di rinnovo contrattuale in linea con il nuovo contratto nazionale di

comparto, in via di definizione.

7. Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità di cui dalla lettera a) alla lettera d) del comma 4, sono portate ad incremento della somma di cui alla lettera e) del medesimo comma.


Articolo 3 Clausola finale

1. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Venezia, lì 19 dicembre 2022

PER LA PARTE PUBBLICA

Dr. Stefano Ferrarese - Direttore - Presidente




PER LA PARTE SINDACALE

I componenti della R.S.U. ESU Venezia

Sig. Danilo Falcone



dr.ssa Nunzia Maldera



Sig. Gianni Baratto



I Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali

FP C.G.I.L. - Nicola Gallo



CISL FP - Carlo Alzetta

